



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.90 in data: 11.12.2017 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE INTERVENTO AD ADIUVANDUM AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Presente
ROVATI ANGELA MARIA	Presente
MAGNANI GIANPIERO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa SALVINA VENEZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE INTERVENTO AD ADIUVANDUM AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO.

Premesso che

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27958 del 31.1.2017, interpretando in maniera coordinata le previsioni del D.Lgs. n. 99/1992 e del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto applicabili ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti alla concentrazione di idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente pericolose previsti, per le matrici ambientali, dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- secondo la Corte sono pertanto applicabili anche ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti generali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la concentrazione di sostanze sul suolo, ed in particolare i limiti di concentrazione di idrocarburi (50 mg./kg di sostanza secca);
- Regione Lombardia, senza alcuna concertazione e preventivo confronto con gli Enti territoriali interessati, sul presupposto di una pretesa incertezza normativa, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e della connessa *"impossibilità di recuperare i fanghi secondo le modalità sin qui applicate"*, ha approvato la D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 – disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura - individuando *ex novo*, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca;
- il valore da ultimo introdotto dalla Regione, 200 volte superiore a quello identificato dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le matrici ambientali, costituisce di fatto integrazione alle autorizzazioni già rilasciate, permettendo lo spandimento di fanghi con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017.

Considerato che

- i contenuti del provvedimento da ultimo assunto da Regione Lombardia non paiono condivisibili, apparendo addirittura paradossale che la Regione abbia ritenuto di introdurre limiti alla concentrazione di idrocarburi nei fanghi in significativo contrasto con il quadro individuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- in ragione di ciò, con ricorso giurisdizionale in forma collettiva proposto avanti il TAR per la Lombardia, Sede di Milano, le Amministrazioni Comunali di San Martino Siccomario, Lodi Vecchio; Santa Cristina e Bissone, Arena Po, Belgioioso, Bertonico, Brembio, Broni, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, Casorate Primo, Cassolnovo, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cernago, Certosa di Pavia, Cervignano d'Adda, Chignolo Po, Copiano, Cornegliano Laudense, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Graffignana, Gropello Cairoli, Linarolo, Miradolo Terme, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Parona, Roncaro, San Giorgio Lomellina, San Martino in Strada, Semiana, Pieve Albignola, Pieve Fissiraga, Somaglia, Stradella, Torre de' Negri, Senna Lodigiana, Tromello, Valle Salimbene, Villanterio, Zinasco, Mairago, Robbio, Tavazzano con Villanese, Torre d'Isola, sui cui territori sono stati autorizzati spandimenti di fanghi qualificati "idonei" per l'utilizzo in agricoltura, hanno impugnato la D.G.R. Lombardia n. X/7076 dell'11/9/2017, domandandone tra l'altro l'annullamento nella parte in cui riconosce, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca, nonché un elevato limite di concentrazione di fenoli;
- il Comune di Portalbera rientra tra i territori della Regione rispetto ai quali la DGR dianzi citata svolge i propri effetti di regolazione;
- l'Amministrazione comunale ha pertanto interesse che le aree agricole all'interno del perimetro del territorio comunale e le aree contermini di altri Comuni non siano, neanche in futuro, fatte oggetto dei citati spandimenti;

- l'Amministrazione Comunale ha quindi interesse all'accoglimento del ricorso principale, avuto riguardo alle esigenze di tutela del proprio territorio da possibili rischi connessi agli elevati limiti di idrocarburi e di fenoli, di recente introdotti da Regione Lombardia, ed intende pertanto dispiegare intervento *ad adiuvandum* nel giudizio TAR sopraindicato, al fine di sostenere la posizione processuale dei Comuni ricorrenti e di domandare - analogamente a quanto fatto dalle Amministrazioni ricorrenti - l'annullamento della citata D.G.R. Lombardia n. X/7076 dell'11/9/2017;
- i medesimi obiettivi e le medesime finalità sono condivise da numerosi Enti locali delle province di Pavia e di Lodi, che concordano sull'opportunità di intervenire a sostegno delle argomentazioni spese con il ricorso principale, e che proprio a tal fine hanno scelto di proporre collettivamente, per intanto, intervento *ad adiuvandum* nel procedimento giurisdizionale avverso la citata deliberazione di Giunta Regionale;

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale non dispone di proprio ufficio legale interno, ed ai fini della proposizione dell'intervento *ad adiuvandum* ha pertanto necessità di avvalersi di un professionista del libero foro;
- l'affidamento dell'incarico di cui al presente atto è strettamente collegato al ricorso principale in forma collettiva, già proposto avanti al TAR Lombardia da parte dei comuni interessati, avverso la D.G.R. N. X/7076 dell'11.09.2017, secondo quanto già ricordato, per il quale è stato incaricato l'Avv. Francesco Adavastro dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia e che, quindi, esiste una naturale connessione tra le due procedure, per cui appare opportuno e del tutto razionale che sia lo stesso difensore, che già conosce la materia oggetto del contendere e che dispone di specifica esperienza processuale anche in materia di spandimento di fanghi per uso agronomico, a curare anche la proposizione dell'intervento *ad adiuvandum* avanti il TAR, nell'interesse del Comune;
- l'incarico professionale oggetto della presente deliberazione, condiviso con tutti gli Enti territoriali interessati, che analogamente affideranno incarico al medesimo professionista, ha ad oggetto attività di assistenza giudiziale, e consisterà quindi nella proposizione dell'intervento *ad adiuvandum* avanti il TAR Milano, degli altri atti processuali connessi e/o comunque necessari ai fini del sostentamento dell'iniziativa processuale, nonché nella partecipazione del legale alle udienze processuali del primo grado di giudizio, riservandosi all'esito del medesimo giudizio la rivalutazione della situazione, per la proposizione, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore iniziativa o gravame in ordine ai quali ovviamente l'Amministrazione si riserva di determinarsi;

Visto l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";

Considerato che:

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, anche senza confronto tra due o più preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
- In applicazione del principio di economicità si ritiene congruo il compenso richiesto anche alla luce del D.M. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, per le causali di premessa, il Sindaco a proporre intervento giudiziale *ad adiuvandum* nel procedimento giurisdizionale avanti il TAR per la Lombardia – sede di Milano, per l'annullamento della

Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. X/7076 dell'11/9/2017 (TAR Milano Rg. n. 2737/2017), conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco ADAVASTRO, titolare e legale rappresentate dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia;

- 2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa delega processuale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l'assunzione della relativa determina di spesa, dando atto che per la proposizione di intervento *ad adiuvandum* avanti il TAR è previsto un costo massimo complessivo fisso e imm modificabile pari ad Euro 5.000 per onorari, cui andranno ad aggiungersi IVA, Cassa Avvocati, Spese Generali al 10%, rimborso delle spese vive indicate a piè di lista, al netto di ritenuta d'acconto, in ogni caso a carico degli Enti. Gli importi sopra esposti andranno ripartiti tra tutti gli Enti locali che prenderanno parte all'iniziativa giudiziale, tra loro comunque solidalmente obbligati. Avuto pertanto riguardo alla quantità dei Comuni che hanno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa giudiziale, la somma impegnata non potrà essere superiore ad Euro 500,00 per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti ed Euro 300,00 oltre accessori di legge, per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti;
- 4) di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 267/2000;

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 11.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pierluigi Bruni

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 11.12.2017

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Antonia Magrotti

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SALVINA VENEZIA

- ☒ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☒ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 38 prot. n. 5158)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)Addì

Addì, 13 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to

PER DELEGA DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luca CORONA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 13 DIC. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Salvina Venezia

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SALVINA VENEZIA

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n. in seguito:

- ☐ A denuncia di vizio di legittimità / competenza
☐ Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta

e che:

- ☐ nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☐ l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
☐ l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SALVINA VENEZIA